Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 43

11ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

199ª seduta: martedì 28 luglio 2020

Presidenza del presidente MATRISCIANO

RD 0603
TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare***

(1717) ***CANGINI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei caregiver* familiari**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4
DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)* 4
TOFFANIN *(FIBP-UDC)* 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

I lavori hanno inizio alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1461) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(55) ***PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare***

(281) ***Vanna IORI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza***

(555) ***Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del*** **caregiver** ***familiare***

(698) ***FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza***

(853) ***DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(890) ***Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di*** **caregiver** ***familiare***

(1717) ***CANGINI ed altri. – Disposizioni per l'introduzione di una indennità in favore dei*** **caregiver** ***familiari***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1461, 55, 281, 555, 698, 853, 890 e 1717, sospesa nella seduta del 7 luglio.

Vi informo che, entro il termine previsto del 22 luglio, sono pervenuti 131 emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1461, assunto come testo base, pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, vorrei sollecitare, come già accennato in precedenti occasioni, una valutazione da parte del Governo in relazione alle risorse finanziarie che effettivamente intende rendere disponibili in questo ambito. Ritengo in proposito che sarebbe opportuno predisporre una scheda tecnica, essenziale al fine di una trattazione costruttiva degli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatrice, in effetti, la Commissione bilancio ha convenuto di richiedere al Governo la predisposizione della relazione tecnica.

DE VECCHIS *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rilevo l'opportunità di una convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi allo scopo di definire i tempi del seguito dell'*iter*.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Allegato

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1461

Art. 01.

01.1

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di caregiver *familiare)*

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere *f), m)*, *o)* e *p)* , e 118, quarto comma, della Costituzione nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari, con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità, attraverso il sostegno dei *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai quali è attribuita un'indennità di cura e assistenza.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159,

non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al comma 28. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c)*;

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)*, integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)* , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c)* del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui al comma 28, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera *b)*, ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m),* della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite

le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

9. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie di cui al comma 4, lettera c), misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave o patologia oncologica grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi d'interdizione o d'inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

e) consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;

f) ulteriori forme di sostegno ed incentivazione rivolte ai *caregiver* familiari lavoratori;

g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;

h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;

i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle di-

verse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;

m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;

n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

10. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera *b),* della medesima legge n. 208 del 2015, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari, tenuto conto di quanto al comma 4 lettera *b).* Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 9, lettera *b),* del presente articolo.

11. Le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

12. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile o di telelavoro.

13. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede d lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.

14. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricolloca-

zione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

15. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal *caregiver* familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di *caregiver* familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

16. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

17. Le spese sostenute dal *caregiver* familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera *i-septies)*, e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

18. La disposizione di cui ai commi 16 e 17 acquistano efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2021.

19. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

20. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso

sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: «un coniuge» sono inserite le seguenti: «o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «dell'altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

b) al secondo comma, dopo la parola: «coniugi» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo la parola: «coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso»;

c) al terzo comma, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole «all'articolo 87, n. 4» sono aggiunte le seguenti: «, o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla».

21. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare , con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver*;

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera *c)*, per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.

22. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di pima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, al finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale delle persone con disabilità, dei loro nuclei familiari e dei *caregiver* familiari, proposti dalle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.

23. Per le finalità della presente legge e per dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

24. Ai fini dell'attuazione del comma 23, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

25. All'attuazione del comma 23, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

26. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

27. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 26, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.

28. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per il comma 16, 17, 18, 29 e 30, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

29. A decorrere dall'anno 2021, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli dei commi 16, 17 e 18 pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

30. il Fondo di cui al comma 28 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.

31. Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente periodo, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al primo periodo. L'effettività della disposizione di cui al presente comma decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziate le risorse finanziarie occorrenti.

32. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

01.2

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari e modalità di riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3,comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c)*;

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)* , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)* , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c)* del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di catego-

ria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 1.

1.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – *(Introduzione di una indennità in favore dei* caregiver *familiari e modalità di riconoscimento)* – 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con

connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c);*

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)*, integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)*, necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale

è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c)* del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

1.2

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Al comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dall'articolo 2 della presente legge».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.3

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine supporta e valorizza il *caregiver* familiare con adeguati sostegni per garantirne la migliore qualità di vita possibile».

1.4

Parente

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel potenziamento delle politiche di sviluppo del welfare di comunità e di prossimità, lo Stato individua modalità per il riconoscimento, la valorizzazione e l'integrazione della figura del *caregiver* familiare quale risorsa nella rete dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle reti territoriali di assistenza alla persona, nonché per prevenire le forme di isolamento familiare, l'abbandono dell'attività lavorativa e la marginalizzazione sui posti di lavoro e nelle relazioni sociali causate dall'attività del prendersi cura. Lo Stato individua gli ambiti di competenza diretta e stabilisce i principi a cui le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad attenersi nella definizione dei propri interventi, nel rispetto delle vigenti normative in materia e rispettive competenze».

1.5

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole:* «persona assistita» *con le seguenti:* «persone assistite»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,» *con le seguenti:* «delle persone assistite, le sostiene nella vita di relazione, concorre al loro benessere psico-fisico e le aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative,».

1.6
Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 2, secondo periodo sostituire le parole: «della persona» *con le seguenti*: «responsabilmente di un congiunto convivente con disabilità».

Conseguentemente, al medesimo comma,

sostituire le parole: «con gli operatori» *con le seguenti:* «e partecipando attivamente all'organizzazione»

aggiungere infine le seguenti parole: «nel rispetto del diritto di libera scelta dell'utente».

Al comma 3, dopo le parole: «il *caregiver* familiare è» *aggiungere la seguente:* «imprescindibilmente».

1.7
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «assiste e si prende cura della persona» *inserire le seguenti:* «, divenendone referente familiare»;

b) *dopo le parole:* «servizi sociali» *inserire la seguente:* «, educativi» *e sostituire le parole:* «di assistenza e di cura» *con le seguenti:* «di assistenza, di cura e di istruzione»;

c) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il *caregiver* familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale».

1.8

Affini, Maffoni

Al comma 2, sopprimere le parole: «rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.».

1.9

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 3, sostituire le parole: «del piano assistenziale individuale» *con le seguenti:* «del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o in qualsiasi altro contesto valutativo e ai piani per la gestione delle emergenze di protezione civile».

1.10

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Ai fini dell'attuazione della presente legge, è riconosciuto, valorizzato e sostenuto il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.11

Parente

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'attuazione della presente legge si riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei *caregiver*, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali dedicate ai *caregiver* familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.».

1.0.1

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver *familiari e modalità di* riconoscimento)

1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità delle persone con disabilità e dei loro *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto presente articolo.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta ad un solo componente del nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 , della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 6.

4. I decreti di cui al comma 3 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c);*

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)*, integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)*, necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregiver* familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

5. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c)* del comma 4.

6. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di catego-

ria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 6, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 6 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

Art. 2.

2.1

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – *(Definizione)* – *1.* All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:

"255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della

legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado purché convivente, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare purché convivente, entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o presenti disturbi dell'età evolutiva o sia in condizione di non autosufficienza grave come definita all'Allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità"».

2.3

Parente, Nocerino, Laforgia, Nannicini

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «dal seguente», *con le seguenti:* «con i seguenti»;

b) *al capoverso «255», dopo le parole:* «non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé» *aggiungere le seguenti:* «ai sensi del decreto di cui al comma 255-*bis*,»;

c) *dopo il capoverso* «255», *aggiungere il seguente:*

«255-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza.».

2.4

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, sostituire il capoverso «255» *con il seguente:* «255. Si definisce *caregiver* familiare la persona che assiste e si prende cura, in modo volontario e continuativo, del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un parente o affine entro il terzo grado convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità

di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o ai sensi della legge 27 maggio 1970, n. 382.».

2.5

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 1, capoverso comma 255, sostituire le parole da: «Si definisce» *fino a*: «oncologica» *con le seguenti:* «Si definisce *caregiver* familiare chi si occupa e prende cura responsabilmente di un familiare, convivente che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale ed in quella relazionale e che necessita di sostegni e supporti per la propria autodeterminazione, a causa di malattia,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 255, dopo le parole: «croniche o degenerative,» *aggiungere le seguenti:* «non determinate dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,»; *dopo il n. 104, sostituire la lettera* «o» *con la seguente* «e» *sopprimere le parole da* «ai sensi» *fino alla fine del capoverso.*

2.6

Floris, Toffanin, Gallone, Damiani

Al comma 1, capoverso «255»*, sopprimere la parola*: «gratuitamente».

2.7

Floris, Toffanin, Gallone, Damiani

Al comma 1, capoverso «255»*, sostituire le parole*: «il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado», *con le seguenti:* «il quarto grado».

Art. 3.

3.1

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sopprimere l'articolo.

3.2

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta» *inserire le seguenti:* «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.3

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, dopo le parole: «non può essere riconosciuta», *inserire le seguenti:* «, per il medesimo periodo di tempo,».

3.4

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma, aggiungere infine le seguenti parole: «e viene riconosciuta dall'UVM o MMG o PLS di riferimento della persona con disabilità, che effettua un'analisi individualizzata multidimensionale e multidisciplinare delle necessità del singolo caregiver familiare. Il caregiver familiare è ammesso alla fruizione dell'indennità di cui all'art. 5 o all'accesso alle misure di sostegno di cui all'art. 6 da verificare con cadenza periodica, o ad entrambi. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al caregiver familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente Legge, per carenza di uno o più requisiti soggettivi.».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» *fino alla fine del comma.*

3.5

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sopprimere il comma 2.

3.6

Laforgia, Nocerino, Parente, Nannicini

Sopprimere il comma 2.

3.7

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al *caregiver* familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare convivente dell'assistito nella sola ipotesi in cui il *caregiver* familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano comprovate necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.8

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «ad un ulteriore familiare» *inserire la seguente:* «convivente» *e dopo le parole* «solo ove ricorrano» aggiungere la parola «comprovate»;

b) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione del presente comma.».

3.9

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 2, dopo le parole: «ad un ulteriore familiare» *inserire le seguenti:* «nonché convivente,».

3.10

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, sopprimere le parole da: «nella sola ipotesi» *fino alla fine del comma.*

Art. 4.

4.1

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sopprimere l'articolo.

4.2

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 4.

(Modalità di accesso e contributo di cura)

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'autorità politica da questi delegata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il parere degli altri Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento e l'erogazione di una indennità di cura, ai *caregiver* familiari in possesso dei requisiti previsti dai medesimi decreti, a domanda e nei limiti delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui al all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è rideterminabile annualmente ai sensi del comma 5.

2. I decreti di cui al comma 1 provvedono, inoltre, a:

a) individuare l'organismo competente che, mediante l'attivazione della procedura di ascolto permanente di cui all'articolo 4, comma 3, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, definisca le modalità di individuazione, nomina e decadenza del *caregiver* familiare dalla funzione, purché convivente con l'assistito con disabilità, i requisiti soggettivi che devono essere posseduti dal *caregiver* familiare ai fini della valida presentazione della domanda per la fruizione dell'indennità di cui al comma 1, nonché il quadro dei bisogni individuali e generali del *caregiver* familiare utile alla definizione, o alla nuova attivazione, di ulteriori misure di sostegno da parte dei servizi territoriali alla persona nei confronti dei *caregiver* familiari;

b) individuare l'organismo competente per la definizione del modello per la rilevazione dei dati di contesto del quadro di riferimento socio-economico territoriale, nonché dei servizi di sostegno alla persona che svolge la funzione di *caregiver* familiare, eventualmente disponibili, adattabili o di nuova istituzione, utili a integrare i processi di verifica e di valutazione di cui alla lettera *c)*;

c) definire la procedura di verifica dei requisiti di cui alla lettera *a)* , integrati dal quadro di riferimento di cui alla lettera *b)* , necessari per la valutazione individuale, multidimensionale e multidisciplinare del *caregi-*

ver familiare, a seguito della quale, mediante formazione di una graduatoria basata anche sull'effettivo carico di cura sostenuto dal *caregiver* familiare nei confronti di uno o più assistiti, lo stesso è ammesso alla fruizione dell'indennità annuale o all'accesso alle misure di sostegno individualizzate da verificare con cadenza periodica. La valutazione individuale è necessaria alla definizione delle ulteriori misure di sostegno individualizzate destinate al *caregiver* familiare anche se non ammesso al beneficio di cui al comma 1 per carenza di uno o più requisiti soggettivi.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate come definite all'esito della valutazione individuale di cui alla lettera *c)* del comma 2.

4. Ai fini della determinazione annuale dell'importo dell'indennità di cui al comma 1, l'INPS provvede al monitoraggio delle domande accolte entro il 31 ottobre di ciascun anno, inviando una relazione mensile al Presidente del Consiglio dei ministri, o all'autorità politica da questi delegata, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica da questi delegata, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, da adottare entro il 30 novembre di ogni anno, è determinato l'importo dell'indennità di cui al comma 1, sulla base del monitoraggio di cui al comma 4, tenuto conto delle domande validamente presentate e accolte alla succitata data alle quali si aggiungono quelle accolte dal 1º novembre al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno o frazione di anno di entrata in vigore della presente legge, non rileva il monitoraggio di cui al comma 4 ai fini della determinazione dell'indennità di cui al comma 1, che viene così corrisposta sulla base delle domande effettivamente presentate ed accolte entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, nella misura del cinquanta per cento delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salvo conguaglio da operare in favore degli aventi diritto, nell'annualità successiva alla prima, sulla base dell'importo dell'indennità stabilito a decorrere dal secondo anno di entrata in vigore della presente legge, con il decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

4.3

Nannicini

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)» *aggiungere:* «e per conoscenza all'Azienda Sanitaria dell'assistito»;

4.4

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 1, sostituire la lettera a*) con la seguente:*

«*a)* dichiarazione del presidio sanitario o sociale di prossimità (UVM o MMG o PLS) che indica la persona individuata come caregiver familiare»;

Conseguentemente:

alla lettera b*) sopprimere le parole da*: «ovvero» *fino alla fine della lettera;*

sostituire la lettera c) *con la seguente*:

«*c)* autocertificazione di convivenza»;

sopprimere la lettera d)

Sopprimere i commi 2 e 3.

Al comma 4, sostituire la lettera a*) con la seguente*: «nel caso di rinuncia volontaria in favore di altro familiare convivente».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera c*).*

4.5

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, sostituire la lettera a*) con la seguente:*

«*a)* atto di nomina del *caregiver* familiare secondo le modalità di cui al comma 2;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'atto di nomina del *caregiver* è sottoscritto direttamente dalla persona da assistere o attraverso l'amministratore di sostegno, in base ai poteri di quest'ultimo, salvi i casi di interdizione e di inabilitazione nei quali l'atto di nomina è posto in essere rispettivamente dal tutore o dal curatore unitamente all'inabilitato. Nel caso in cui sia da nominare

come *caregiver* familiare il tutore stesso, l'atto di nomina deve essere sottoscritto dal protutore, mentre nel caso sia da nominare come *caregiver* familiare l'amministratore di sostegno stesso o il curatore stesso, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o l'inabilitato o tutti i soggetti di cui all'art. 417 del codice civile possono chiedere al giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge. Fermo restando quanto previsto dal primo e dal secondo periodo, nel caso di impedimento alla sottoscrizione dell'atto di nomina, questo è espresso con videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona assistita di manifestare la propria volontà.».

4.6

Parente

Al comma 1, lettera a*), sostituire le parole da:* «sottoscritto» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «secondo le modalità di cui al successivo comma 2».

4.7

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, lettera b*), dopo la parola:* «estremi» *inserire le seguenti:* «o copia» *e sostituire le parole:* «dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980» *con le seguenti:* «dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, o della legge 27 maggio 1970, n. 382».

4.8

Parente

Al comma 1, alla lettera b*), dopo la parola:* «estremi» *aggiungere le seguenti:* «o copia».

4.9

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, dopo la lettera b)*, inserire la seguente:*

«*b-bis)* autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la convivenza e il rapporto di coniugio, parentela o affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.10

Parente

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera* d*) aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri;»;

b) *al comma 4, dopo la lettera* c*), aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* in conseguenza dalla sopravvenienza di circostanze ostative a ricoprire il ruolo con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.11

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non incorrere in circostanze ostative a ricoprire il ruolo di *caregiver* con particolare riferimento ad eventuali procedimenti penali per reati contro la persona, la famiglia, nonché delitti contro la pubblica amministrazione, che diano luogo all'applicazione della sanzione dell'interdizione dai pubblici poteri.».

4.12

Parente

Al comma 1, dopo la lettera d*) aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* certificazione dello stato di famiglia da cui risulti la convivenza e la parentela o l'affinità o l'esistenza di uno dei rapporti civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, tra il *caregiver* familiare e la persona assistita;».

4.13

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, dopo la lettera d*), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* L'autorizzazione scritta del familiare che non intende più essere *caregiver* o, se temporaneamente impossibilitato, di chi vive in famiglia, anche se solo convivente, che può provare essere l'unica persona vivente a esercitare e garantire le cure.».

4.14

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, dopo la lettera d*), aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* dichiarazione di impegno del nominato a svolgere in modo volontario e continuativo l'attività di *caregiver* familiare, a diventare referente familiare anche per la programmazione ed attuazione degli interventi a favore della persona assistita e a dialogare con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa, avendo il diritto di essere da questa costantemente informato, nonché a partecipare a percorsi formativi e programmi specificatamente dedicati allo svolgimento delle sue funzioni.».

4.15

Nannicini

Al comma 2, dopo le parole: «l'assistito» *inserire le seguenti:* «, fatto salvo se minore,».

4.16
Modena, Floris

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'amministratore di sostegno, il tutore o il curatore hanno l'obbligo di depositare l'atto di nomina con la sottoscrizione del *caregiver* presso il Giudice tutelare entro 15 giorni dalla manifestazione del consenso.».

4.17
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In qualsiasi momento, l'assistito può revocare il *caregiver* familiare, anche ai fini della sua sostituzione, con comunicazione all'Inps, resa secondo le modalità di cui al comma 2. Nel caso in cui il *caregiver* sia un tutore, la richiesta di revoca può essere presentata dal protutore. Nel caso in cui il *caregiver* sia curatore o amministratore di sostegno, l'inabilitato o il beneficiario dell'amministrazione di sostegno o tutti i soggetti di cui all'articolo 417 del codice civile possono richiedere al Giudice tutelare che si pronunci sul punto con decreto. In tal caso, il decreto del Giudice tutelare è comunicato dall'interessato all'INPS ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.».

4.18
Nannicini, Nocerino, Parente, Laforgia

Al comma 3, sostituire le parole: «al comma 1, lettera *a)*», *con le seguenti:* «ai commi 1, lettera *a)*, e 2».

4.19
Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In ogni caso, lo stato giuridico di *caregiver* e la sua funzione cessano al venir meno delle condizioni per il riconoscimento, per revoca o modifica di cui al comma 3, in caso di impedimento permanente, soprav-

venuta inidoneità psico-fisica o morte del *caregiver* familiare o morte della persona assistita, dichiarate all'Inps.».

4.20

Nannicini

Al comma 4, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza dell'assistito».

4.21

Campagna, Auddino, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*c-bis)* nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale».

4.22

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il *caregiver* familiare convivente, nominato ai sensi del presente articolo, può assumere contestualmente verso la medesima parte assistita, anche con una forma di contrattualizzazione, la funzione di assistente personale o qualsiasi altra tipologia di incarico, ivi compreso quello per la vita indipendente, finanziato da specifici interventi o programmi d'intervento statali, regionali o locali attraverso *voucher*, assegni di cura, *budget* di progetto o simili, fatti salvi gli specifici requisiti previsti per ciascuno di essi e il principio di libera scelta.».

Art. 5.

5.1

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sopprimere l'articolo.

5.2

Maffoni, Rauti, Zaffini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *(Introduzione di una indennità in favore dei caregiver familiari)* – 1. Al fine di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari con particolare riferimento alle problematiche generazionali, relazionali, socio-assistenziali ed economiche, nonché per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, la non esclusione dal contesto sociale, il pieno sviluppo, l'autonomia e le pari opportunità dei *caregiver* familiari, valorizzandone il potenziale di crescita, ai *caregiver* familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge è attribuita un'indennità di cura e assistenza secondo quanto previsto dalla presente legge.

2. L'indennità di cui al comma 1 ha natura esclusivamente soggettiva ed è corrisposta al *caregiver familiare* a domanda, a titolo di riconoscimento del lavoro di cura da questi effettivamente prestato in favore di uno o più assistiti.

3. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 dicembre di ogni anno. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione di accesso alle eventuali misure di sostegno individualizzate.».

5.3

NOCERINO, LAFORGIA, NANNICINI, PARENTE, UNTERBERGER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *(Bonus* caregiver *familiare)* – 1. Nelle more dell'introduzione di specifici interventi strutturali in materia previdenziale e assistenziale in favore dei *caregiver* familiari, è istituito per gli anni 2021 e 2022, anche al fine di sostenere la conciliazione tra attività lavorativa e attività di costante cura dell'assistito, un sostegno economico denominato "*bonus caregiver*".

2. Il bonus di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura di euro 516,46 al *caregiver* familiare non lavoratore convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento.».

5.4

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. *(Tutela previdenziale)* – 1 Al *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto il periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare, nella misura di un quinto del periodo medesimo e in ogni caso nel limite di complessivi cinque anni, per il solo conseguimento anticipato dell'assegno sociale o per l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia.

2. Ai *caregiver* familiari di cui al precedente comma, che non raggiungano il requisito dell'anzianità contributiva necessario per l'accesso alla pensione di vecchiaia è riconosciuta, in alternativa alla misura di cui al primo periodo, la contribuzione figurativa minima equiparata a quella di operatore socio-sanitario, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ad un *caregiver* familiare per assistito.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri eventualmente interessati, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite

le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per il riconoscimento ed il calcolo ai fini del presente articolo, del periodo effettivamente prestato per l'attività di *caregiver* familiare di cui al comma 1.

4. L'effettività della disposizione di cui al presente articolo decorre dall'esercizio successivo a quello in cui, con appositi provvedimenti legislativi ivi compresa la legge annuale di bilancio, sono stanziate le risorse finanziarie occorrenti.».

5.5

Parente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *(Tutela previdenziale)* – 1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto in costanza di convivenza, a decorrere dal momento del riconoscimento al familiare assistito di una delle condizioni di non autosufficienza come indicate nell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Tali contributi si sommano a quelli eventualmente già versati per precedenti attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali.

2. Il riconoscimento dello *status* di *caregiver* familiare di cura costituisce condizione prioritaria di accesso ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».

5.6

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Al comma 1, sostituire le parole: «quelli da lavoro domestico» *con le seguenti:* «quelli di operatore socio-sanitario».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.7

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «equiparati a quelli da lavoro domestico», *inserire le seguenti:* «, corrispondenti a 54 ore settimanali».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

5.8

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, nel limite complessivo di tre anni».

5.9

Floris, Toffanin, Gallone, Damiani

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.10

Zaffini, Maffoni

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel limite complessivo di tre anni».

5.11

Toffanin, Floris, Gallone, Damiani

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre anni», *con le seguenti*: «cinque anni».

5.12

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I contributi figurativi di cui al primo periodo si sommano a quelli eventualmente già versati alla generalità delle casse di previdenza, per precedenti e successive attività lavorative, al fine di consentire l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei trenta anni di contributi totali. L'accesso anticipato al pensionamento matura anche in caso di trenta annualità di soli contributi figurativi.».

5.13

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. I genitori di figli con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva possono cumulare i seguenti benefici:

a) contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, corrispondenti a 54 ore settimanali, a carico dello Stato, calcolati a decorrere dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2;

b) diritto ad un'anticipazione per l'accesso alla pensione di due mesi per ogni anno intercorrente dal momento del riconoscimento per il figlio assistito di entrambe le condizioni di cui all'articolo 2, fino ad un limite di sessanta mesi.

2-*ter*. In ogni caso, i genitori di figli con disabilità di cui all'articolo 2 della presente legge, che non abbiano potuto svolgere attività lavorativa per ragioni di assistenza agli stessi o che non abbiano contribuzione sufficiente al pensionamento secondo i criteri di cui ai precedenti commi, al compimento del sessantaduesimo anno di età, hanno diritto al riconoscimento di un trattamento pensionistico pari al minimo pensionistico Inps maggiorato del cinquanta per cento in caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo intercorrente tra i dieci ed i quindici anni ovvero al doppio del trattamento minimo pensionistico Inps nel caso di attività di *caregiver* familiare svolta per un periodo superiore ai quindici anni.».

Art. 6.

6.1

Maffoni, Rauti, Zaffini

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

b) *al comma 2 dopo le parole:* «*caregiver* familiare», *inserire le seguenti:* «sempre nel rispetto della libera scelta del *caregiver* familiare,»;

Conseguentemente, al medesimo comma:

a) *alla lettera* a*) aggiungere infine le seguenti parole*: «segnalate dal *caregiver* familiare, ridefinendo, se necessario, il PAI qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità»;

b) *sostituire la lettera* b*), con la seguente:*

«*b)* interventi di sollievo, ferie incluse, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di personale qualificato, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere anche presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver familiare*. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il *caregiver* familiare, nel rispetto del principio di libera scelta e dando priorità, ove possibile e richiesto, all'individuazione di un altro *caregiver* familiare all'interno del nucleo familiare;»,

c) *sopprimere le lettere* c*),* d*) e* f*);*

d*) alla lettera* h*) sopprimere le parole da*: «rilascio» *fino a:* «forme di»;

e) *alla lettera* l*), inserire all'inizio le seguenti parole*: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta»;

f) *alla lettera* m*), inserire all'inizio le seguenti parole*: «su richiesta e nel rispetto della libera scelta».

6.2

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, AIMI, Paroli

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza perma-

nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 10 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.3

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 15 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.4

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, è ripartita annualmente tra le regioni una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

6.5

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, lettera a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «predisponendo, se necessario, un piano per fronteggiare l'emergenza già all'interno del progetto individuale, anche con la predeterminazione di altra figura in sostituzione provvisoria».

6.6

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, lettera b*), primo periodo, sostituire le parole da:* «anche con sostituzioni temporanee» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «anche attraverso l'istituzione di un apposito servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenze personali e familiari di cui all'articolo 22, comma 4, legge 8 novembre 2000, n. 328, con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, ovvero mediante ricovero in idonea struttura che ne garantisca l'accudimento e la risposta ad eventuali emergenze, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il *caregiver* familiare e con l'assistito o l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore o unitamente al curatore;».

6.7

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «da svolgere»*, inserire la seguente:* «prioritariamente».

6.8

Cangini, Toffanin, Floris, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Al comma 2, lettera b*), dopo le parole:* «anche in caso di malattia grave,»*, inserire le seguenti:* «di patologie oncologiche gravi,».

6.9

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b*), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con il *caregiver* familiare e con l'assistito e l'amministratore di sostegno, secondo i poteri di quest'ultimo, ovvero, nei casi di interdizione o inabilitazione, rispettivamente col tutore e unitamente al curatore;»

b*) al comma 2, lettera* e*), dopo la parola* «consulenze*», inserire le seguenti:* «e contributi»;

c*) al comma 2, lettera* g*), aggiungere infine le seguenti parole:* «Prevedendo l'esenzione pagamento, con un Isee certificante una situazione economica non superiore ai 12.000 euro annui».

d*) al comma 2, dopo la lettera* i*), inserire la seguente:*

«*i*-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;»

e*) al comma 3, dopo le parole* «cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare»*, inserire le seguenti:* «o la persona da assistere»*;*

f*) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-*bis.* Nell'attuazione degli interventi del presente articolo si dà particolare riguardo ai *caregiver* familiari, che sono genitori di un figlio con disabilità congenita o acquisita in età evolutiva;».

6.10

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, dopo la lettera b)*, inserire la seguente*:

«b-*bis)* interventi di sollievo, di emergenza o programmati mediante l'impiego di personale scelto, formato, contrattualizzato dall'assistito, o dal *caregiver*;».

6.11

Zaffini, Maffoni

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

6.12

Cangini, Toffanin, Floris, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Al comma 2, sostituire la lettera e*) con la seguente:*

«*e)* consulenze per l'adattamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'ambiente domestico dell'assistito, nonché per l'accessibilità e la mobilità, anche attraverso le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative;».

6.13

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, lettera e*), dopo la parola:* «consulenze» *inserire le seguenti:* «e contributi».

6.14

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, sostituire la lettera g*), con la seguente:*

«*g)* percorsi preferenziali nelle strutture e servizi sanitari al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare, nonché servizi dedicati per l'assistito;».

6.15

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

«*l*-bis) formazione, di persona e a distanza, anche avvalendosi delle esperienze delle associazioni, delle persone con disabilità e dei familiari sugli elementi essenziali rispetto allo svolgimento dell'attività di cura e di assistenza e sulle strategie per affrontare e risolvere i problemi concreti legati al contesto in cui vive la persona da assistere;».

6.16

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con adeguato rafforzamento dei professionisti con adeguate competenze, come l'infermieristica di famiglia e comunità dei servizi territoriali.».

6.17

Parente

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole «, con rafforzamento dei professionisti dotati di adeguate competenze.».

Art. 7.

7.1

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Sopprimere l'articolo.

7.2

Maffoni, Rauti, Zaffini

Apportare le seguenti modifiche:

a) *premettere il seguente comma*: «01. Ai fini della conciliazione dell'attività lavorativa con quella di cura ed assistenza del *caregiver* familiare i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono estesi anche agli assunti con ogni forma di contratto subordinato o parasubordinato.»;

b) *al comma 1, sopprimere le parole:* «, ove possibile,»;

c) *aggiungere infine le seguenti parole*: «, e/o telelavoro, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81».

7.3

Romano, Nocerino, Nannicini, Laforgia

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

2. Il *caregiver* familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede».

7.4

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ove possibile,».

7.5

Toffanin, Floris

Al comma 1, sostituire le parole: «ove possibile» *con le seguenti*: «verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro».

7.6

Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 1, dopo le parole: «dell'orario di lavoro», *inserire le seguenti:* «e a un cambio di mansione lavorativa» *e dopo le parole:* «di lavoro agile», *aggiungere le seguenti:* «senza alcuna penalizzazione salariale».

7.7

Floris, Toffanin

Al comma 2, sostituire la parola: «prioritario» *con le seguenti*: «, verificate le esigenze tecnico, organizzative e produttive del proprio datore di lavoro,».

7.8

Nannicini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Il *caregiver* familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.».

7.9

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del *caregiver* familiare, con proprio decreto da emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le linee guida per la realizzazione di specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei *caregiver* familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego. Il presente comma è attuato nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

7.10

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valorizzandone, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, le competenze e le attività pregresse.».

7.11

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale, prevedendo incentivi per i datori di lavoro con risorse a valere sulla parte di Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.12

Parente

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, favorisce e promuove, anche ad integrazione di misure già esistenti, la stipula di intese e di accordi tra le associazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di datori di lavoro volti a consentire:

a) una maggiore flessibilità oraria e lo sviluppo di servizi di *welfare* aziendale o interaziendale;

b) l'istituzione di un fondo ferie solidale a sostegno della conciliazione dell'attività lavorativa e di quella di cura e di assistenza prestata dal *caregiver* familiare.».

7.0.1

Mantovani, Auddino, Campagna, Matrisciano, Nocerino, Romagnoli, Romano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni per il sostegno dello studente caregiver*)*

1. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente *caregiver* familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente *caregiver* familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.».

7.0.2

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

*(*Caregiver *studenti universitari)*

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68, dopo la lettera *c)* è aggiungere la seguente:

«*c-bis)* studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.»

2. I regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 assicurano agli studenti cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare:

a) la fruizione di forme didattiche, di esame e di altre verifiche di profitto con modalità a distanza;

b) la possibilità di presentazione di piani di studio individuali personalizzati.».

7.0.3

Matrisciano, Auddino, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Ferie solidali)

1. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: «Art. 24 *(Cessione dei riposi e delle ferie)* 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

Art. 8.

8.1

Maffoni, Rauti, Zaffini

Al comma 1, dopo le parole: «dello stesso» *aggiungere le seguenti*: «durante ed»;

Conseguentemente, al medesimo comma,

«dopo le parole: «attività» *aggiungere le seguenti:* «di cui all'articolo 7, comma 3,»;

«*sopprimere le parole:* «operatore socio-sanitario o di altre»;

«*dopo le parole:* «socio-sanitaria» *aggiungere le seguenti*: «amministrativa, gestionale».

8.2

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

Al comma 1, sostituire le parole da: «previsti per la formalizzazione», *fino alla fine con le seguenti:* «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.3

Parente

Sostituire le parole da: «previsti» *fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «previste, per facilitare l'accesso alla formazione per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure tecniche di supporto o ausiliarie.».

8.4

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Per i *caregiver* familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

1-*ter*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.

1-*quater*. Nelle scuole di secondo grado possono altresì essere attivati laboratori per gli studenti che mirano a sollecitare l'autoidentificazione degli stessi studenti *caregiver* familiari e l'empatia da parte degli altri studenti che non hanno responsabilità di tipo assistenziale, al fine di progettare azioni di aiuto e supporto per gli studenti *caregiver* familiari e di sensibilizzare i giovani sull'importanza dell'attività di cura, che può tradursi in azioni di volontariato o di cittadinanza attiva

1-*quinquies*. Nel caso di *caregiver* familiari inseriti in percorsi universitari, l'attività di cura contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e costituisce motivo di deroga all'obbligo di frequenza.».

8.5
Parente

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di *caregiver* familiare, come riconosciuto ai sensi della presente legge, inserito in percorsi scolastici o formativi, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.».

Art. 9.

9.1
Laforgia, Nocerino, Parente

Al comma 2, dopo le parole: «*caregiver* familiare» *aggiungere le seguenti:* «convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento».

9.2
Parente

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. 1. Al *caregiver* familiare, riconosciuto ai sensi della presente legge, è attribuita la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il proprio lavoro di cura durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.».

9.3
Matrisciano, Auddino, Campagna, Nocerino, Romagnoli, Romano

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-*bis*. Al fine di sostenere le attività di cura e di assistenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono

definiti i criteri per l'erogazione dei benefici per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in condizioni di salute tali da richiedere la presenza di un *caregiver* familiare convivente con l'assistito percettore di un'indennità di accompagnamento con invalidità pari al 100 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono altresì definiti i princìpi e i criteri per le agevolazioni relative al servizio idrico integrato, di cui all'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in favore dei medesimi utenti di cui al periodo precedente.

3-*ter*. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al Sistema informativo integrato gestito dalla società Acquirente Unico S.p.a. L'Autorità definisce altresì, con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al comma precedente, nonché, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (Sgate) al fine di favorire il pieno riconoscimento ai cittadini delle agevolazioni sociali previste.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Detrazioni per carichi di famiglia e bonus sociali per energia elettrica, gas e servizio idrico».

9.0.1

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, DAMIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Al *caregiver* familiare non percettore di alcun reddito o sostegno al reddito, è riconosciuta una indennità per il tempo in cui svolge l'assistenza, su base mensile, pari a 780 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo, nel limite di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dalla presente disposizione, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

9.0.2

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. Al fine di sostenere e valorizzare il lavoro di assistenza svolto dal *caregiver* familiare, è riconosciuta un'indennità di cura e assistenza ad un solo *caregiver* familiare per nucleo familiare, purché convivente con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. Per l'attuazione del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021, di

320 milioni di euro per l'anno 2022 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'importo del contributo di cui al comma 1 e le modalità per la sua erogazione ai relativi beneficiari da parte dell'INPS, a valere sulle risorse di cui al primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, 300 milioni di euro per l'anno 2021, 320 milioni di euro per l'anno 2022 e 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla ricezione delle domande, alla comunicazione di accoglimento della domanda all'interessato, all'erogazione dell'indennità o, in caso di diniego della misura indennitaria, alla comunicazione ai soggetti richiedenti delle eventuali misure di sostegno individualizzate da questi accessibili, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3.».

9.0.3

NOCERINO, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, ROMAGNOLI, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Incentivi fiscali)

1. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, che nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale un soggetto cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del costo sostenuto e per un periodo comunque non superiore a cinque anni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno di-

ritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.

4. Qualora, a seguito di controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo comma valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.4

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Esonero contributivo)

1. Al fine di favorire la conciliazione tra l'attività lavorativa e l'attività di cura dell'assistito, ai datori di lavoro privato che negli anni 2021 e 2022 assumono lavoratori cui sia riconosciuta la qualifica di *caregiver* familiare di cui all'articolo 2 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale con una riduzione dell'orario di lavoro del 50 per cento, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di fruizione dell'esonero di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

9.0.5

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Tutele per le malattie)

1. Al *caregiver* familiare sono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie riconosciute ai sensi delle tabelle allegate al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.».

9.0.6

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Tutela assicurativa)

1. Per la persona assistita dal *caregiver* familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato per il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità da parte del *caregiver* familiare di prestare l'attività di cura, per malattia o infortuni certificati, a tutela della salute del *caregiver* stesso.».

9.0.7

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Modifiche all'articolo 78 del codice civile)

1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, al fine del pieno ed effettivo riconoscimento della figura giuridica e del ruolo del *caregiver* familiare, ai fini del riconoscimento delle misure previste dalla presente legge anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che assistono un familiare o affine entro il secondo grado dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, all'articolo del 78 del codice civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo le parole: "un coniuge" sono inserite le seguenti: "o una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole: "dell'altro coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

b) al secondo comma, dopo la parola: "coniugi" sono inserite le seguenti: "o di una parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo la parola: "coniuge" sono aggiunte le seguenti: "o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso";

c) al terzo comma, dopo la parola: "coniuge" sono inserite le seguenti: "o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" e dopo le parole "all'articolo 87, n. 4" sono aggiunte le seguenti: ", o se l'unione civile tra persone dello stesso sesso è dichiarata nulla"».

9.0.8

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei caregiver *familiari e delle persone con disabilità)*

1. Al fine di assicurare il pieno e libero esercizio del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, il Ministro dell'Interno, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare , con proprio decreto non, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la data di indizione delle consultazioni elettorali successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le suddette consultazioni siano indette per una data anteriore alla scadenza del predetto termine, definisce misure di garanzia per l'esercizio del voto da parte dei *caregiver* familiari e delle persone con disabilità al fine di:

a) assicurare il completo abbattimento delle barriere architettoniche nei seggi elettorali allestiti sul territorio nazionale, per garantire la piena accessibilità agli stessi da parte delle persone con disabilità;

b) prevedere all'interno dei seggi elettorali, o nelle loro immediate prossimità, adeguati spazi protetti nei quali il *caregiver* familiare possa affidare agli operatori socio-sanitari presenti, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del proprio diritto di voto, l'assistito che lo accompagna e che necessiti di assistenza temporanea qualificata;

c) consentire l'esercizio del voto in forma domiciliare per l'assistito avente diritto, anche con l'assistenza del suo *caregiver* familiare e, congiuntamente, per il medesimo *caregiver;*

d) semplificare, anche attraverso l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale, le procedure per la prima richiesta di esercizio del voto in forma domiciliare, di cui alla lettera *c)*, per l'avente diritto e per il suo *caregiver* familiare.».

9.0.9

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela della figura del caregiver familiare , con proprio decreto di natura non regolamentare, adotta le disposizioni per il riconoscimento dell'esperienza maturata nell'attività di assistenza

e cura, su richiesta degli interessati, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di alternanza scuola-lavoro, di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole secondarie superiori che svolgono l'attività di *caregiver* familiare o che convivono con l'assistito e contribuiscono al lavoro di assistenza e cura prestato da un *caregiver* familiare.».

9.0.10
PARENTE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Azioni di sensibilizzazione)

1. Al fine di sensibilizzare la popolazione sul valore sociale del *caregiver* familiare è istituita, anche in collaborazione con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore della cura e dall'assistenza familiare, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la Giornata nazionale del *caregiver* familiare, da celebrare ogni anno l'ultimo sabato del mese di maggio.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado campagne d'informazione volte alla sensibilizzazione sul valore sociale dell'attività di cura e di assistenza familiare.».

9.0.11
PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Azioni di sensibilizzazione e campagne di comunicazione sociale)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-

blica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave o non autosufficienti, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza di tali persone e sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle stesse.».

9.0.12

Pizzol, Nisini, Romeo, De Vecchis, Pucciarelli, Testor

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-bis.

(Indagini quantitative e qualitative e azioni di ricerca)

1. Ai fini della rilevazione dell'attività di cura e di assistenza familiare, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede ad inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti quantitativi e qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.

2. Lo Stato riconosce, sostiene, promuove e finanzia la ricerca scientifica e sociale sul ruolo del *caregiver* e sulle relazioni con l'assistito ed il suo contesto familiare.».

9.0.13

Parente

*Dopo l'***articolo** *inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di cura e di assistenza familiare, la Presidenza del Consiglio dei ministri incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire, nel censimento generale della popolazione, specifici quesiti e di effettuare indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

9.0.14

Maffoni, Rauti, Zaffini

*Dopo l'***articolo***, inserire i seguenti:*

«Art. 9-*bis*.

(Efficientamento del riparto delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di prima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 9-*ter*.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

9.0.15

CANGINI, BARBONI, LONARDO, RIZZOTTI, BINETTI, PEROSINO, MASINI, PAGANO, CALIGIURI, GALLIANI, CALIENDO, FERRO, MODENA, MOLES, BERARDI, AIMI, PAROLI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme per un efficace utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. Ai fini del più efficace utilizzo delle risorse complessive annualmente disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'autorità politica da questi delegata, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le Associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative per la tutela delle persone con disabilità e per la tutela del *caregiver* familiare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da adottare in sede di pima applicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, aggiorna, sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 2016, n. 280, i criteri generali di riparto delle somme da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 e 3 del medesimo decreto, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti i criteri di utilizzo delle risorse annuali del Fondo di cui all'articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2019, n.160, riservando una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse annualmente disponibili sul medesimo Fondo, per il finanziamento di progetti per il contrasto all'esclusione sociale, destinati alle persone con disabilità, ai loro nuclei familiari e ai *caregiver* familiari, proposti dalle Associazioni Nazionali comparativamente più rappresentative per la tutela delle persone con disabilità.».

9.0.16

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-***bis***.

(Integrazione nella composizione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS)

1. Al fine di dare piena attuazione all'articolo 4, comma 3, della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS è integrato con il rappresentante dell'organismo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1965, n. 458.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 della presente legge, all'articolo 3, comma 4, quinto periodo, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «venticinque».

3. All'attuazione del comma 1, gli enti interessati provvedono nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 10.

10.1

Maffoni, Rauti, Zaffini

Apportare le seguenti modifiche:

Nella rubrica, aggiungere infine le seguenti parole: «ed indagine multiscopo».

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» *con le seguenti:* «La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata».

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questi delegata incarica l'Istituto nazionale di statistica di inserire nel censimento generale della popolazione specifici quesiti e di effettuare in-

dagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia.».

10.2
Modena

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. Il Ministro della Giustizia con cadenza trimestrale, nell'ambito del monitoraggio della giustizia civile, pubblicherà i dati delle amministrazioni di sostegno, dei tutori e dei curatori.

1-*ter*. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della giustizia presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nell'ambito della volontaria giurisdizione.»

b) *al comma 2, dopo le parole:* «presente legge» *aggiungere le seguenti:* «anche con riferimento alla volontaria giurisdizione e all'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n.104.».

10.3
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «Sentito il parere delle associazioni di rappresentanza del settore».

10.0.1
Laforgia, De Petris, Errani, Grasso

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

*(*Caregiver *Familiari Studenti Universitari)*

1) Per gli studenti universitari nominati *caregiver* familiari si assicurano i seguenti trattamenti:

a) riduzione del trattamento di pagamento riservato ai «fuori corso» vista l'impossibilità a mantenere un percorso di studi regolare nei modi e nei tempi;

b) esonero dalla frequenza obbligatoria prevista in alcuni corsi di laurea;

2) Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1), ovvero delle spese occorrenti, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

e, di conseguenza, all'articolo 11, comma 1, aggiungere infine: «e del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

10.0.2

ROMAGNOLI, AUDDINO, CAMPAGNA, MATRISCIANO, NOCERINO, ROMANO

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 10-*bis*.

(Giornata nazionale del caregiver familiare)

1. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del *caregiver* familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.».

Art. 11.

11.1

PIZZOL, NISINI, ROMEO, DE VECCHIS, PUCCIARELLI, TESTOR

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui dotazione è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2020, di 325 milioni di euro per l'anno 2021, di 345 milioni di euro per l'anno 2022 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a

150 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021, 345 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».

11.2

Maffoni, Rauti, Zaffini

Alla fine del comma 1 aggiungere le seguenti parole: «Il fondo è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.».

11.3

Cangini, Barboni, Lonardo, Rizzotti, Binetti, Perosino, Masini, Pagano, Caligiuri, Galliani, Caliendo, Ferro, Modena, Moles, Berardi, Aimi, Paroli

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 60 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione in parti uguali dei Fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, o in caso di incapienza degli stessi Fondi, mediante l'individuazione, con successivi provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge annuale di bilancio, delle risorse finanziarie occorrenti.».

11.0.1

Nocerino, Auddino, Campagna, Matrisciano, Romagnoli, Romano

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

(Modifiche alla Disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e)* è aggiunta, in fine, la seguente:

«*e-bis)* finanziamento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, adottato, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entra sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti altresì i criteri di riparto della quota ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 111.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla dichiarazione dei redditi riferiti all'anno di imposta 2020.

4. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

€ 4,40